

Disposizioni regionali per l'attuazione degli interventi di stabilizzazione occupazionale

Premessa

Nell'ambito delle finalità della Legge regionale n.17 del 1 agosto 2005, le presenti disposizioni, in particolare, disciplinano l'accesso ai contributi a fondo perduto che possono essere richiesti dai datori di lavoro che hanno assunto o intendano assumere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato disoccupati di lunga durata o altri soggetti in particolari situazioni di svantaggio occupazionale. Nello specifico, all'interno delle disposizioni sono definiti, i destinatari delle iniziative, i beneficiari dei contributi, i requisiti delle iniziative finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei destinatari, nonché i criteri e le relative modalità di accesso al finanziamento pubblico.

Le disposizioni si suddividono in sei parti che definiscono:

- **Parte I**, i requisiti generali dei destinatari, l'entità dei contributi per la loro assunzione e in due specifiche sezioni **A e B**, in considerazione dei canali di programmazione e di finanziamento, le specifiche tipologie dei destinatari e le caratteristiche delle iniziative;
- **Parte II**, le priorità di accesso al finanziamento delle iniziative;
- **Parte III**, i requisiti dei beneficiari dei contributi e i criteri per l'accesso;
- **Parte IV**, la disciplina comunitaria di riferimento per l'erogazione dei contributi;

- **Parte V**, le modalità di accesso e le procedure amministrative per l'accesso ai contributi e le relative competenze gestionali;
- **Parte VI**, la descrizione delle iniziative formative di accompagnamento programmate.

In allegato alle presenti disposizioni, inoltre, viene definito un **Invito** rivolto agli organismi formativi che intendano candidarsi per la realizzazione delle iniziative formative rivolte ai destinatari del Programma PARI.

Parte I

Le iniziative occupazionali di cui al presente invito si rivolgono a disoccupati di lunga durata, lavoratori privi di un rapporto stabile, disoccupati in condizioni di svantaggio, o monogenitori disoccupati.

I requisiti specifici dei destinatari sono riconducibili ai diversi strumenti finanziari che sono descritti nelle successive sezioni A e B.

Di seguito si riportano i requisiti generali dei destinatari e i criteri generali di accesso agli interventi previsti.

Lo stato di disoccupazione ai sensi della normativa in materia deve essere resa dai destinatari ai centri per l'impiego con la dichiarazione di disponibilità al lavoro.

I destinatari devono possedere i requisiti al momento della presentazione della domanda di contributo per la loro assunzione a tempo indeterminato o al momento della loro assunzione a tempo indeterminato, nel caso questa sia precedente la richiesta di contributo.

I destinatari delle iniziative devono essere maggiorenni ed essere cittadini italiani o di paesi membri della UE, ovvero di provenienza extracomunitaria a condizione, in questo ultimo caso, che gli stessi risultino in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione.

Le assunzioni a tempo indeterminato oggetto di contributo sono quelle realizzate dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna delle presenti disposizioni. I contributi sono riconosciuti anche quando il lavoratore sia assunto a tempo indeterminato da cooperativa dalla quale è socio come definito dalla [Legge n. 142/2001](#) (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore).

I contributi non potranno riguardare l'assunzione di destinatari che abbiano acquisito lo stato di disoccupazione a seguito della cessazione di un precedente rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intervenuta nei dodici mesi precedenti dalla presentazione della domanda, con lo stesso datore di lavoro che richiede i contributi.

Sono, inoltre, esclusi dal contributo le assunzioni che hanno diritto ai diversi benefici da ultimo previsti nella circolare INPS n. 22 del 23 gennaio 2007, recante "Disposizioni normative e operative per il versamento delle nuove misure contributive previste dalla legge finanziaria 2007 a supporto dell'apprendistato e della generalità dei rapporti agevolati". L'esclusione dall'accesso ai contributi non si applica ai rapporti agevolati instaurati dalle cooperative sociali di cui all'art.4 della Legge n.381/1991 - Legge n.193/2000.

Restano, comunque, escluse dai contributi di cui alle presenti disposizioni le assunzioni, anche se effettuate dalle suddette cooperative sociali, che beneficino per lo stesso destinatario di altri finanziamenti o contributi pubblici.

Il rapporto di lavoro derivante dalle assunzioni a tempo indeterminato dei destinatari deve essere instaurato e svolto in Emilia Romagna.

L'entità dei contributi per ogni assunzione è determinata sulla base delle fasce di retribuzione o di costo salariale su base annuale dei destinatari assunti. Al riguardo, si precisa che per retribuzione si intende il corrispettivo annuale al lordo delle ritenute fiscali di legge percepito dal destinatario assunto (tabella 1) e per costi salariali si intende la retribuzione lorda e i contributi di sicurezza sociali obbligatori su base annuale sostenuti per il destinatario assunto (tabella 2).

L'entità del contributo di tipo A, B o C, specificati nelle seguenti due tabelle, è definito sulla base delle tipologie dei soggetti destinatari delle iniziative.

Tabella 1

Fasce	Da retribuzione annua Euro	A di retribuzione annua Euro	di Contributo A in Euro	Contributo B in Euro
A	10.000,00	12.000,00	1.000,00	2.000,00
B	12.000,01	14.000,00	1.200,00	2.400,00
C	14.000,01	17.000,00	1.400,00	2.800,00

D	17.000,01	20.000,00	1.700,00	3.400,00
E	20.000,01	23.000,00	2.000,00	4.000,00
F	23.000,01	27.000,00	2.300,00	4.500,00
G	27.000,01	Ad oltre	2.700,00	5.000,00

Tabella 2

Fasce	Da costo salariale annuo di Euro	A costo salariale annuo di Euro	Contributo C in Euro
A	10.000,00	12.000,00	2.000,00
B	12.000,01	14.000,00	2.400,00
C	14.000,01	17.000,00	2.800,00
D	17.000,01	20.000,00	3.400,00
E	20.000,01	23.000,00	4.000,00
F	23.000,01	27.000,00	4.500,00
G	27.000,01	Ad oltre	5.000,00

I contributi di cui alle precedenti Tabelle 1 e 2 non sono cumulabili a favore di un unico destinatario anche se lo stesso destinatario possiede entrambi i requisiti di cui alle seguenti sezioni A e B.

Sezione A

Incentivi alla stabilizzazione finanziate attraverso le risorse per il reimpiego e collegate azioni formative di cui al FSE Ob.2 Asse Adattabilità.

I destinatari devono appartenere ad una delle seguenti tipologie:

- disoccupati di lunga durata ovvero persone che permangono da 12 mesi nello stato di disoccupazione;
- lavoratori privi di un rapporto stabile ovvero persone che nei precedenti 24 mesi abbiano percepito un reddito lordo complessivo inferiore ad un valore di 35.000,00 Euro e che per almeno 18 mesi dei 24 siano stati impiegati con forme giuridiche di lavoro diverse dal rapporto subordinato a tempo indeterminato, anche prestato in qualità di:
 - socio di cooperativa di produzione e lavoro,
 - con rapporti di lavoro parziale a tempo indeterminato,
 - con rapporti di lavoro di coppia a tempo indeterminato,
 - con contratto di apprendistato
 - con contratto di inserimento.

I suddetti requisiti devono essere posseduti dai destinatari al momento della presentazione della domanda di contributo per la loro assunzione a tempo indeterminato o al momento della loro assunzione a tempo indeterminato, nel caso questa sia precedente la richiesta di contributo.

L'importo del contributo per ogni assunzione a tempo indeterminato è quello definito nella tabella 1 come contributo B per i destinatari ultracinquantenni disoccupati di lunga durata e per tutte le destinatarie donne. Per i restanti destinatari l'entità del contributo è quello definito nella tabella 1 come contributo A.

Il diritto all'intera somma attribuita come contributo all'assunzione è condizionata al fatto che il rapporto di lavoro perduri per **almeno 24 mesi** dalla data di assunzione.

Ove il rapporto di lavoro si risolva per giusta causa resta il diritto al contributo, che non può tuttavia in tal caso essere superiore al 10% della retribuzione percepita dal lavoratore o del 20% se si tratta di destinatari ultracinquantenni disoccupati di lunga durata o di donne.

Qualora, invece, il rapporto di lavoro si risolva nei primi 12 mesi non per giusta causa non si matura diritto al contributo. In caso di risoluzione del rapporto successivamente al dodicesimo mese ed entro i 24, salva l'ipotesi di giusta causa, l'entità del contributo verrà decurtata in proporzione all'effettiva durata del rapporto.

I destinatari per i quali è concesso un contributo per l'assunzione potranno beneficiare di iniziative formative, coerenti al profilo di inserimento occupazionale, ad accesso individuale.

Le risorse di cui alle misure per il reimpiego disponibili per incentivi all'assunzione sono pari a 8.000.000,00 di Euro.

Le risorse di cui al Fondo Sociale Europeo Ob.2 Asse Adattabilità disponibili per l'assegnazione ai destinatari di assegni formativi per l'accesso individuale alle iniziative sono pari a 3.500.000,00 di Euro.

Sezione B

Incentivi alla stabilizzazione e collegate azioni formative finanziate con le risorse di cui al Programma PARI

I destinatari devono appartenere ad una delle seguenti tipologie:

- svantaggiati disoccupati ovvero persone con gravi problemi sociali o sanitari certificati dalle competenti strutture pubbliche (es. dipendenza da alcolismo o tossicodipendenza, ex detenuti, area penale esterna, ecc.);
- monogenitori disoccupati ovvero persone che vivono sole con uno o più figli minori a carico.

I suddetti requisiti devono essere posseduti dai destinatari al momento della presentazione della domanda di contributo per la loro assunzione a tempo indeterminato o al momento della loro assunzione a tempo indeterminato, nel caso questa sia precedente la richiesta di contributo.

L'importo del contributo per ogni assunzione a tempo indeterminato è quello definito nella tabella 1 come contributo B per i monogenitori disoccupati e come contributo C nella tabella 2 per gli altri destinatari.

Il diritto all'intera somma attribuita come contributo all'assunzione è condizionata al fatto che il rapporto di lavoro perduri per **almeno 12 mesi**.

Ove il rapporto di lavoro si risolva per giusta causa resta il diritto al contributo, che non può tuttavia in tal caso essere superiore al 20% del costo salariale sostenuto per il lavoratore. Qualora, invece, il rapporto di lavoro si risolva anticipatamente non per giusta causa la somma riconosciuta verrà decurtata in proporzione all'effettiva durata del rapporto.

Il Programma Pari definisce le caratteristiche delle misure formative di accompagnamento alle misure di incentivazione all'assunzione. I destinatari per i quali è concesso un contributo per l'assunzione, potranno beneficiare di

iniziative formative anche di carattere individuale coerenti con il profilo di inserimento occupazionale.

I destinatari potranno beneficiare durante la partecipazione ai suddetti percorsi formativi, per un massimo di 5 mesi, di un'indennità mensile, non cumulabile con altre forme di sostegno al reddito, rapportata a quella di partecipazione a progetti di lavori di pubblica utilità di cui al D.Lgs.n.280/97, secondo i parametri definiti da ultimo nella circolare INPS n.14 del 1 febbraio 2008 recante: "Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, di mobilità, di disoccupazione e importo dell'assegno per attività socialmente utili, relativi all'anno 2008". L'erogazione dei suddetti trattamenti di sostegno al reddito sarà curata dall'INPS così come stabilito dal Programma PARI. Le iniziative formative volte a sostenere l'inserimento lavorativo dei destinatari saranno erogate dall'Organismo individuato attraverso procedura di evidenza pubblica.

Al fine di favorire l'inserimento occupazionale dei destinatari, i servizi pubblici per l'impiego organizzeranno le opportune forme di integrazione tra tutti i soggetti che a vario titolo intervengono nei processi (organismi di formazione, soggetti istituzionali di riferimento del territorio, datori di lavoro) coordinandone le diverse competenze e responsabilità con l'obiettivo di definire percorsi personalizzati idonei alle particolarità di questa tipologia di destinatari.

Nel caso in cui i soggetti coinvolti concordino sulla opportunità di attivare un percorso formativo:

- i destinatari dovranno sottoscrivere il "patto di servizio" di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n.810/2004 e s.m. con i servizi per l'impiego;

- i datori di lavoro dovranno formalizzare l'interesse all'assunzione del destinatario al termine dell'intervento formativo.

Tali formalizzazioni rappresentano la condizione per l'accesso dei destinatari alle opportunità previste dal programma PARI.

Riconoscendo il valore sociale degli inserimenti al lavoro dei destinatari di cui al Programma PARI la Regione Emilia-Romagna inserirà in eventuali procedure di evidenza pubblica per l'assegnazione di benefici a favore delle attività produttive criteri di priorità di accesso ai datori di lavoro che avranno avuto accesso agli incentivi alla stabilizzazione.

Le risorse statali del Programma PARI disponibili per il finanziamento delle iniziative sono le seguenti:

- 800.000,00 Euro per contributi all'assunzione già disponibili, ai quali si potranno aggiungere ulteriori risorse pari a 1.200.000 Euro;
- 2.060.000,00 Euro per contributi per la formazione;
- 900.000,00 Euro per il sostegno al reddito.

Parte II

Hanno priorità di accesso ai benefici di cui alle presenti disposizioni (previsti alle Sezioni A e B) le iniziative rivolte a destinatari assunti a seguito di una loro specifica individuazione in sede di contrattazione collettiva di secondo livello/decentrato.

Fatta salva la priorità di cui sopra sono destinatari prioritari per le diverse iniziative nell'ordine:

1. ultracinquantenni disoccupati di lunga durata

2. disoccupati di lunga durata.

In relazione ai benefici di cui al Programma Pari si darà priorità di accesso ai svantaggiati disoccupati - ovvero persone con gravi problemi sociali o sanitari certificati dalle competenti strutture pubbliche - rispetto ai monogenitori disoccupati con figli minori a carico.

In generale, a parità di condizione di priorità, sarà incentivata l'assunzione di donne e in subordine si procederà per anzianità di età dei destinatari.

Parte III

Possono beneficiare dei contributi finalizzati alle assunzioni a tempo indeterminato dei destinatari:

- le imprese e i loro consorzi;
- le associazioni, le fondazioni e i loro consorzi;
- le cooperative e i loro consorzi;
- i soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale,
- associata o societaria.

E' requisito essenziale per i beneficiari, il rispetto delle disposizioni normative in materia di lavoro anche in relazione al collocamento dei disabili, con particolare attenzione al principio di non discriminazione ed agli obblighi relativi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché delle condizioni previste nei contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni datoriali.

I richiedenti per accedere al contributo non devono aver fatto ricorso nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda di contributo, a licenziamento collettivo ai sensi dell'art. 4 e 24 della Legge 223/91 e s.m.

Per essere ammissibili a contributo le assunzioni non devono riferirsi:

- a posti di lavoro che si siano resi disponibili, a seguito di licenziamenti nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda, fatta salva l'ipotesi che le nuove assunzioni oggetto di richiesta di contributo avvengano per qualifiche diverse da quella dei lavoratori licenziati;
- a posti di lavoro che si siano resi liberi, a seguito di recesso od esclusione di un socio nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda, fatta salva l'ipotesi che i nuovi inserimenti lavorativi avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei soci receduti o esclusi;
- a posti di lavoro conseguenti a meri trasferimenti o cessioni di azienda a norma dell'articolo 2112 del Codice Civile, sostituito dall'art. 1 co. 1 del D.Lgs.18/01;
- a destinatari coniugi, parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo dei richiedenti titolari di imprese individuali o esercenti le libere professioni in forma individuale.

Parte IV

La disciplina sull'erogazione dei contributi contenuti nelle presenti disposizioni opera nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato: quindi del regolamento (CE) n. 2204/2002, che nel corso del 2008 sarà probabilmente sostituito da nuovo regolamento, ovvero del regolamento (CE) n. 1998/2006, che consente aiuti alle imprese definiti "d'importanza minore" (c.d. "de minimis"), anche non conformi ai criteri in generale richiesti, ove gli stessi siano

concessi "a medesima impresa, senza superare i 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari"(art.2).

Costituisce onere dei beneficiari individuare lo specifico regime giuridico per loro operante.

La dichiarazione de minimis, comunque, deve riguardare tutti i contributi ricevuti a titolo di "de minimis" nell'arco di tempo dei 3 esercizi finanziari, quali sopra individuati, dall'impresa che richiede il contributo, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti.

Con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007 è stata recepita la richiesta della Commissione Europea agli Stati membri di assumere l'impegno di subordinare la concessione di aiuti di Stato alla preventiva verifica che i potenziali beneficiari non rientrino fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non restituito o depositato in un conto bloccato determinati aiuti, dalla Commissione stessa dichiarati incompatibili e dei quali la medesima ha ordinato il recupero.

In particolare, gli aiuti a cui ci si riferisce sono quelli oggetto delle seguenti decisioni:

a) decisione della Commissione dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L 42, del 15 febbraio 2000, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione, mediante la concessione di agevolazioni contributive connesse alla stipulazione di contratti di formazione lavoro, previsti dalle seguenti norme:

1. decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con

- modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali;
2. legge 29 dicembre 1990, n. 407, recante disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993;
 3. decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione;
 4. decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali;
 5. art. 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia di promozione dell'occupazione.
 6. Il recupero ordinato dalla Commissione Europea è effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina generale della riscossione dei crediti vantati dall'I.N.P.S. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

Ai fini della dichiarazione che le imprese devono rilasciare in merito al rispetto della regola del "de minimis", i contributi "de minimis" ricevuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti vanno calcolati con riferimento alla specifica impresa che richiede il contributo pubblico, e dunque alla sua attuale realtà economico-giuridica. Di conseguenza, se nell'arco di tempo dei 3 esercizi finanziari quali sopra individuati - arco di tempo all'interno del quale

calcolare i contributi in regime "de minimis" ricevuti - l'impresa ha modificato ramo di attività (come desumibile dal codice attività rilasciato all'atto dell'attribuzione della partita IVA, o analoga registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento (esercizio finanziario) in cui tale modifica è intervenuta, non rilevando - per il rispetto della regola de minimis - quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice modifica della ragione sociale della società (ad esempio il passaggio da srl a spa), o di cambiamento nella denominazione o nella compagine azionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, e quindi - non applicandosi quanto detto sopra - il calcolo dei contributi de minimis ricevuti nei tre esercizi finanziari di cui sopra dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti a tale titolo, precedentemente alla modifica intervenuta.

Tenuto conto della disciplina comunitaria in materia di aiuti si precisa, inoltre, che non sono ammissibili ai benefici a favore di imprese:

- "in crisi", secondo la definizione degli orientamenti comunitari applicabili (attualmente si veda GUCE serie C n.244 del 01.10.2004);
- attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio (GUCE serie L 17 del 21.2.2000);
- registrate con uno dei sotto indicati codici di attività (Classificazione ISTAT ATECO 2002) rimanendo ammesse al "de minimis" le assunzioni per vendite dei prodotti

agricoli da parte delle imprese registrate con uno dei codici ATECO di cui sotto, sempre che la vendita abbia luogo in locali separati riservati a tale scopo:

A	AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA
01	AGRICOLTURA, CACCIA E RELATIVI SERVIZI
01.1	COLTIVAZIONI AGRICOLE, ORTICOLTURA, FLORICOLTURA
01.11	Coltivazioni di cereali e di altri seminativi n.c.a.
01.11.1	Coltivazione di cereali (compreso il riso)
01.11.2	Coltivazione di semi e frutti oleosi
01.11.3	Coltivazione di barbabietola da zucchero
01.11.4	Coltivazione di tabacco
01.11.5	Coltivazione di altri seminativi
01.11.6	Coltivazioni miste di cereali e altri seminativi
01.12	Coltivazione di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai
01.12.1	Coltivazione di ortaggi in piena aria
01.12.2	Coltivazione di ortaggi in serra
01.12.3	Coltivazioni floricole e di piante ornamentali in piena aria
01.12.4	Coltivazioni floricole e di piante ornamentali in serra
01.12.5	Orto-culture specializzate vivaistiche e sementiere in piena aria
01.12.6	Orto-culture specializzate vivaistiche e sementiere in serra

01.12.7	Coltivazioni miste di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai in piena aria
01.12.8	Coltivazioni miste di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai in serra
01.13	Coltivazione di frutta, frutta a guscio, prodotti destinati alla preparazione di bevande, spezie
01.13.1	Colture viticole
01.13.2	Colture olivicole
01.13.3	Colture agrumicole
01.13.4	Colture frutticole diverse, coltivazione di prodotti destinati alla preparazione di bevande e spezie
01.13.5	Colture miste viticole, olivicole e frutticole
01.2	ALLEVAMENTO DI ANIMALI
01.21	Allevamento di bovini e bufalini, produzione di latte crudo
01.21.0	Allevamento di bovini e bufalini, produzione di latte crudo
01.22	Allevamento di ovini, caprini, equini
01.22.1	Allevamento di ovini e caprini
01.22.2	Allevamento di equine
01.23	Allevamento di suini
01.23.0	Allevamento di suini
01.24	Allevamento di pollame e altri volatili
01.24.0	Allevamento di pollame e altri volatili
01.25	Allevamento di altri animali

01.25.1	Allevamento di conigli
01.25.2	Allevamento di animali da pelliccia
01.25.3	Apicoltura
01.25.4	Bachicoltura
01.25.5	Allevamento di altri animali n.c.a.
01.3	COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE ALL'ALLEVAMENTO DI ANIMALI: ATTIVITÀ MISTA
01.30	Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista
01.30.0	Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista
01.4	ATTIVITÀ DEI SERVIZI CONNESSI ALL'AGRICOLTURA E ALLA ZOOTECCIA, ESCLUSI I SERVIZI VETERINARI; CREAZIONE E MANUTENZIONE DI GIARDINI, AIUOLE E SPAZI VERDI
01.41	Attività dei servizi connessi all'agricoltura; creazione e manutenzione di giardini, aiuole e spazi verdi
01.41.1	Esercizio per conto terzi e noleggio di mezzi e di macchine agricole con personale
01.41.2	Raccolta, prima lavorazione (esclusa trasformazione), conservazione di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi all'agricoltura svolti per conto terzi
01.41.3	Sistemazione di parchi, giardini e aiuole
01.42	Attività dei servizi connessi all'allevamento del bestiame, esclusi i servizi veterinari

01.42.0	Attività dei servizi connessi all'allevamento del bestiame, esclusi i servizi veterinari
01.5	CACCIA E CATTURA DI ANIMALI PER ALLEVAMENTO E RIPOPOLAMENTO DI SELVAGGINA, COMPRESI I SERVIZI CONNESSI
01.50	Caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi
01.50.0	Caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi
CA	ESTRAZIONE DI MINERALI ENERGETICI
10	ESTRAZIONE DI CARBON FOSSILE, LIGNITE, TORBA
10.1	ESTRAZIONE ED AGGLOMERAZIONE DI CARBON FOSSILE
10.10.0	Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile - estrazione di carbon fossile: estrazione in sotterraneo o a cielo aperto - lavaggio, calibratura, cernita, polverizzazione, ecc. di carbone - agglomerazione di carbon fossile - recupero di carbon fossile dai residui Dalla classe 10.10 è esclusa: produzione di combustibili solidi di cokeria cfr. 23.10

Parte V

Le domande di contributo in regola con le vigenti normative sul bollo dovranno essere presentate alla Provincia sul cui territorio è instaurato il rapporto di lavoro, anteriormente o successivamente all'instaurazione del rapporto lavorativo a

tempo indeterminato, comunque, entro e non oltre il 31 ottobre 2008.

Si precisa che ai fini dell'erogazione dei contributi, il soggetto richiedente i contributi che non abbia ancora provveduto ad istaurare il contratto a tempo indeterminato con i destinatari già individuati, dovrà stipulare il relativo contratto entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna della concessione del contributo richiesto, pena la decadenza dal diritto al beneficio. Nel caso dei destinatari di cui al Programma PARI di cui alla parte I sezione B che beneficiano di un percorso formativo il suddetto termine di 30 gg. decorre dal termine del percorso formativo.

La Provincia nell'ambito delle proprie competenze verificherà l'intervenuta stipulazione del contratto a tempo indeterminato e la sussistenza del relativo rapporto di lavoro. Si precisa che qualora, successivamente all'assunzione il soggetto che abbia presentato domanda di contributo sia interessato da trasformazione o da fusione di società, il contributo concesso resta in capo al soggetto risultante dalla trasformazione o dalla fusione ovvero al quale l'impresa sia stata conferita o trasferita purché prosegua il rapporto lavorativo con il destinatario per la cui assunzione fosse stato richiesto il contributo.

Dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna delle presenti disposizioni, le Amministrazioni provinciali provvederanno a pubblicizzare le strutture provinciali competenti al ritiro delle domande e le relative modalità di presentazione delle stesse e il responsabile delle procedure amministrative di competenza. La

modulistica per la presentazione delle domande di contributo e i relativi allegati saranno resi disponibili dalle stesse. In generale, resta di competenza delle Province disciplinare secondo il proprio ordinamento quanto non specificatamente definito dalle presenti disposizioni e comunque nel rispetto della disciplina prevista dal D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Le domande di accesso ai contributi conterranno:

1. dati identificativi del richiedente con allegata autocertificazione del possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi;
2. dati anagrafici del destinatario con allegata autocertificazione dei requisiti posseduti per partecipare all'iniziativa;
3. data effettiva o prevista dell'assunzione a tempo indeterminato del destinatario.

Inoltre, alle domande dovranno essere allegati eventuali accordi di priorità nell'accesso alle iniziative acquisite a seguito della contrattazione collettiva di secondo livello/decentrato.

E' di competenza delle Province la fase istruttoria delle domande ricevute riconoscendone l'ammissibilità dopo la verifica del possesso dei requisiti e sulla base dei criteri definiti per l'accesso ai contributi dalle presenti disposizioni. Le Province al fine di procedere all'istruttoria potranno richiedere ulteriori elementi e specificazioni.

Le risultanze delle istruttorie svolte dalle Province saranno trasmesse per competenza alla Regione Emilia - Romagna entro il termine massimo di 60 giorni dopo la scadenza del 31 ottobre 2008, sulla base di un unico "format" predefinito

anche nel rispetto della disciplina prevista dal D.Lgs.196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Nell'ambito delle proprie competenze la Regione provvederà ad ordinare a livello regionale, sulla base delle priorità definite nel presente disposizioni, le richieste verificate ammissibili in sede di istruttoria dalle Province e contestualmente sulla base delle risorse disponibili ad assegnare alle stesse Province le risorse necessarie per l'erogazione dei contributi agli stessi beneficiari. Resta, pertanto, di competenza di ciascuna Provincia, nell'ambito delle risorse assegnate, provvedere all'impegno delle risorse necessarie all'erogazione dei contributi a favore dei beneficiari nonché alla loro liquidazione.

Qualora residuassero delle risorse statali assegnate nell'ambito del Programma PARI, le stesse potranno essere utilizzate anche per il finanziamento dei contributi per le assunzioni dei destinatari di cui alla sezione A della Parte I.

L'elenco dei beneficiari dei contributi sarà pubblicizzato attraverso la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

Le verifiche della sussistenza del rapporto di lavoro oggetto di contributo, tenuto conto di quanto specificato nelle presenti disposizioni, restano di competenza delle Province.

Le Amministrazioni provinciali, in particolare, saranno competenti per l'eventuale revoca dei contributi concessi e alla rideterminazione dell'entità degli incentivi concessi, con obbligo di restituzione di quanto percepito da parte dei beneficiari, qualora:

- non siano stati realizzati gli scopi per i quali sono stati assegnati,

- siano stati realizzati a condizioni diverse da quelle stabilite dalle presenti disposizioni o da norme di legge o da contratti collettivi,
- la durata dei rapporti di lavoro sia inferiore, salva l'ipotesi di giusta causa, ai tempi previsti.

Le risorse oggetto di revoca da parte delle Province saranno restituite alla Regione.

Al fine di assicurare un costante monitoraggio delle iniziative, promuoverne l'omogeneità di attuazione e attivare azioni di valutazione in itinere ed ex post sarà costituito, con successivo atto del Direttore Generale Cultura, Formazione e Lavoro, un Tavolo di Coordinamento regionale con la partecipazione dei rappresentanti tecnici dell'Amministrazione regionale, delle Amministrazioni provinciali e di Italia Lavoro S.p.A.

L'attuazione delle iniziative sarà sostenuta da un'attività di assistenza tecnica realizzata da Italia Lavoro S.p.A. nell'ambito del Programma PARI. Le attività di assistenza supporteranno le iniziative, dalla promozione e durante tutta la loro realizzazione, anche mediante l'attivazione di sportelli presso i Servizi pubblici per l'Impiego.

Parte VI

La Regione accompagna le forme di incentivazione alle assunzioni con adeguate misure di politica attiva del lavoro anche per i destinatari di cui alla parte I sezione A.

Rende pertanto disponibili risorse di cui all'Asse Adattabilità del FSE Ob.2 per sostenere l'accesso individuale attraverso assegni formativi di cui potranno beneficiare i lavoratori stabilizzati.

La formazione dovrà rappresentare un'opportunità per il lavoratore e dovrà essere finalizzata a sostenerlo nella capacità di ricoprire adeguatamente il profilo professionale di inserimento lavorativo al fine di sostenerne la permanenza nella posizione occupazionale individuata.

Le azioni di formazione alle quali potrà essere richiesto l'accesso sono riconducibili a:

1. percorsi individualizzati e personalizzati progettati sulla base della analisi del gap di competenze, erogati con modalità che ne permettano la conciliazione con l'attività lavorativa e prevedere al termine una valutazione degli esiti.
2. percorsi strutturati per al massimo due unità di competenze di cui al Sistema Regionale delle Qualifiche e presenti in Cataloghi di offerta validati dalla Regione.

L'assegno formativo per la partecipazione ai percorsi non potrà superare 1.800,00 Euro e comunque nel caso dei percorsi di cui al punto 2. il prezzo definito dal Catalogo.

L'importo dell'assegno formativo per l'accesso ai percorsi di cui al punto 1 non potrà avere un parametro di costo ora/partecipante superiore a Euro 15,00.

La Regione provvederà con apposti atti ad attivare le procedure di evidenza pubblica necessarie alla realizzazione di tali iniziative.